

Codice di comportamento
dei "Soggetti rilevanti" della Monrif S.p.A. e delle società controllate dalla
Monrif S.p.A.

"Internal Dealing"

Premessa

A seguito del recepimento della direttiva "Market Abuse" con la legge comunitaria 2004 e dell'adozione da parte di CONSOB dei corrispondenti regolamenti di attuazione è stato introdotto a livello legislativo l'obbligo di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate dai soggetti rilevanti e da persone strettamente legate ad esse su strumenti finanziari della Monrif S.p.A..

Con decorrenza 1° aprile 2006 la disciplina dell'internal dealing contenuta nel Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e le relative istruzioni saranno eliminati e sostituiti dalle nuove disposizioni del regolamento emittenti Consob n. 11971/99 e sue successive integrazioni e modificazioni.

Conseguentemente il Consiglio di Amministrazione della Monrif S.p.A. uniformandosi a quanto richiesto dal Regolamento Consob n. 15232 del 29/11/2005, ha modificato il codice di comportamento inerente al trattamento informativo da riservare alle operazioni personali effettuate dai soggetti rilevanti sugli strumenti finanziari quotati della Monrif S.p.A. (di seguito Ente emittente).

Le finalità del codice di comportamento sono quelle di assicurare trasparenza ed omogeneità informativa al mercato sui comportamenti individuali - aventi ad oggetto i titoli quotati dell' Ente emittente - tenuti dai soggetti rilevanti in ragione del loro accesso ad informazioni privilegiate riguardanti gli Ente emittente.

1. Registro delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate

La Monrif S.p.A. ha istituito un registro delle persone che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso alle informazioni privilegiate che riguardano direttamente l'Ente emittente e le sue società controllate.

Tale registro viene conservato dalla Monrif S.p.A. per cinque anni successivi al venir meno delle circostanze che hanno determinato l'iscrizione o l'aggiornamento.

La Monrif S.p.A. è tenuta all'obbligo di comunicare ai soggetti rilevanti la loro iscrizione nel registro, gli aggiornamenti e le sanzioni a loro comminabili secondo le disposizioni di legge nel caso di diffusione non autorizzata delle informazioni privilegiate.

2. Soggetti rilevanti

Le regole previste dal codice di comportamento si applicano ai soggetti rilevanti così definiti:

- 1) i componenti degli organi di amministrazione e di controllo dell'Ente emittente;
- 2) i soggetti che svolgono funzioni di direzione e i dirigenti che hanno regolare accesso a informazioni privilegiate e detengono il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future dell'Ente emittente;
- 3) i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, i soggetti che svolgono funzioni di direzione e i dirigenti che hanno regolare accesso a informazioni privilegiate e detengono il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future in una società controllata, direttamente o indirettamente, dall'Ente emittente se il valore contabile della partecipazione nella predetta società controllata rappresenta più del cinquanta per cento dell'attivo patrimoniale dell'emittente quotato, come risultante dall'ultimo bilancio approvato;
- 4) chiunque altro detenga una partecipazione pari almeno al 10 per cento del capitale sociale, calcolata ai sensi dell'art. 118 del Regolamento Consob n. 11971 del 14/05/1999 e successive modificazioni ed integrazioni dell'Ente emittente rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla la Monrif S.p.A.;
- 5) le persone strettamente legate ai "soggetti rilevanti" ovvero:

- a) il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini dei soggetti rilevanti;
- b) le persone giuridiche, le società di persone e i *trust* in cui un soggetto rilevante o una delle persone indicate alla lettera a) sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;
- c) le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un soggetto rilevante o da una delle persone indicate alla lettera a);
- d) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un soggetto rilevante. o di una delle persone indicate alla lettera a);
- e) i trust costituiti a beneficio di un soggetto rilevante o di una delle persone indicate alla lettera a).

3. Informazioni dovute dalle "persone rilevanti" alla Monrif S.p.A.

I "soggetti rilevanti" come sopra definiti comunicano alla Monrif S.p.A. nei termini e con le modalità sotto precisate, le operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio di azioni o di strumenti finanziari collegati alle azioni dell'Ente emittente.

Non si tiene conto:

- a. delle operazioni il cui importo complessivo non raggiunga i 5.000 euro entro la fine dell'anno; tale importo è calcolato sommando le operazioni, relative alle azioni ed agli strumenti finanziari ad esse collegati, effettuate per conto di ciascun soggetto rilevante e quelle effettuate per conto delle persone fisiche e giuridiche strettamente legate a tali soggetti;
- b. delle operazioni compiute tra il soggetto rilevante e le persone ad esso strettamente legate;
- c. delle operazioni effettuate dallo stesso emittente quotato e da società da esso controllate.

4. Divieto di operazioni

Le persone rilevanti non possono compiere operazioni sugli strumenti finanziari nei 7 giorni di Borsa aperta precedenti le riunioni del Consiglio di Amministrazione che esaminano il progetto di bilancio e le relazioni infrannuali della società.

5. Modalità e tempi di comunicazione

I "soggetti rilevanti" di cui ai punti 1) 2) e 3) dell'art. 2 comunicano alla Monrif S.p.A. le operazioni compiute il cui importo complessivo sia superiore a 5.000 euro, entro il primo giorno di borsa aperta successivo a quello della loro effettuazione, utilizzando il prospetto di cui all'allegato 6 del decreto Legislativo n. 58/98, .

A sua volta la Monrif S.p.A. comunica alla Consob ed al pubblico le informazioni ricevute il quinto giorno di mercato aperto successivo a quello della loro effettuazione.

I "soggetti rilevanti" di cui al punto 4) dell'art. 2 comunicano, previo accordo, le operazioni alla Monrif S.p.A. entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione.

A sua volta la Monrif S.p.A. comunica alla Consob ed al pubblico le informazioni ricevute entro il successivo giorno di mercato aperto a quello del loro ricevimento.

Monrif S.p.A. ha individuato il soggetto preposto al ricevimento, alla gestione ed alla diffusione al mercato delle informazioni sopra previste nella persona del responsabile amministrativo.

6. Modalità delle comunicazioni alla Monrif S.p.A.

Le informazioni da fare pervenire alla Monrif S.p.A. sono effettuate secondo il prospetto di cui all'allegato 6 del decreto Legislativo n. 58/98 che è stato fornito a tutti i soggetti rilevanti.

Le comunicazioni di cui sopra devono essere inviate al soggetto preposto utilizzando di regola il seguente indirizzo di posta elettronica: internal.dealing.monrif@monrif.net .

Qualora non sia possibile utilizzare la posta elettronica, le comunicazioni potranno pervenire - con preavviso telefonico - via fax al n. 051534252, oppure al seguente indirizzo postale:

Monrif S.p.A.: Alla cortese attenzione del Responsabile Amministrativo

Via Enrico Mattei n. 106

40138 BOLOGNA

7. Entrata in vigore

Le norme di cui sopra entrano in vigore a far tempo dal 1° aprile 2006.

8. Modificazioni ed integrazioni

Le presenti regole saranno via via aggiornate ed integrate - in coerenza con i principi di massima trasparenza richiamati in Premessa - tenendo conto dell'esperienza applicativa e della prassi di mercato che verrà a maturare in materia.

9. Inosservanza delle regole di comportamento

L'inosservanza degli obblighi e dei divieti sopra prescritti o nel caso di diffusione non autorizzata delle informazioni privilegiate, comporterà le responsabilità di cui alle vigenti normative ed in particolare delle sanzioni stabilite per gli illeciti previsti nel Titolo I-bis della Parte V del Testo Unico.